



# PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

**Servizio Rifiuti**  
Tel. 031/230.400  
Referente: Servizio Rifiuti

Prot. 18238

Como, 16 maggio 2005

**Oggetto:** QUESITO INERENTE LA NORMATIVA DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI PRODOTTI DA ATTIVITÀ ARTIGIANALI: ACCONCIATURA ED ESTETICA. QUESITO.

**RACCOMANDATA A.R.**

Anticipata via fax  
(06/57.28.83.96)

Spett.le  
Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
Ufficio Legislativo  
Via Cristoforo Colombo 44  
**00147 - ROMA**  
c.a. Dott.sa Aurelia Fonda

e, p.c.

Spettabile  
CNA  
Confederazione Nazionale Artigiani  
di Como  
Viale Innocenzo XI, 70  
**22100 - COMO**

Spettabile  
Confartigianato Imprese Como  
Viale Roosevelt, 15  
**22100 - COMO**

Con riferimento alla nota di questa Provincia prot. 2441 del 24/02/2005 e ai contenuti della Vs. nota prot. UL/2004/4748 del 16/06/2004, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti in ordine all'applicazione dei disposti del D.lgs. n° 254 del 15/07/2003, al fine di consentire una corretta e univoca interpretazione dello stesso e fornire precise indicazioni agli operatori del settore:

1. Considerata la definizione di "rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo" di cui al punto i, c. 1 dell'art. 2 (definizioni) del DPR 254/2003, che richiama a titolo esemplificativo alcune tipologie di strutture di origine di tali rifiuti, le attività artigianali di acconciatura ed estetica, tatuaggio e piercing sono da ritenersi "similari" a quelle degli istituti estetici e di conseguenza rientrano nel campo di applicazione del DPR 254/2003, in quanto individuate all'art 2 comma 8 lett. i)?



# PROVINCIA DI COMO

ECOLOGIA E AMBIENTE

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

2. I rifiuti, elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I punto 2. del DPR 254/2003, costituiti da rifiuti taglienti, sono da considerarsi, se utilizzati sulla cute o altre parti anatomiche (es. piercing), in ogni caso contaminati da sangue e quindi classificabili come: "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", a prescindere dalla condizione riportata all'art. 2 comma 1 lett. d2b1): "che siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengano sangue in quantità tale da renderlo visibile"?
3. nel caso in cui i rifiuti di cui al precedente punto siano da considerarsi sanitari pericolosi a rischio infettivo, i produttori degli stessi saranno soggetti agli adempimenti di cui agli artt. 11 comma 3 e 12 comma 1 del Dlgs 22/97 e s.m.i. e alle disposizioni per il deposito temporaneo stabilite dall'art. 8 del DPR n° 254/93?
4. con riferimento ai contenuti della Vs. nota prot. UL/2004/4748 del 16/06/2004, ultimo capoverso, gli accordi di programma previsti dall'art. 4 comma 4 del DPR n° 254/93, sono applicabili anche alla semplificazione relativa alla tenuta della documentazione amministrativa in materia di rifiuti (formulari di trasporto, registri di carico e scarico e MUD), previsti dalla vigente normativa? Stante che da un'attenta lettura dello stesso articolo, parrebbe che gli accordi di programma in questione siano finalizzati unicamente al contenimento della spesa sanitaria per favorire lo smaltimento dei rifiuti sanitari in impianti di termodistruzione e non facciano riferimento ad alcuna agevolazione che consenta la modifica delle norme vigenti in merito agli adempimenti amministrativi in materia di rifiuti.

In attesa di una Vostra cortese e sollecita risposta che, si chiede gentilmente di trasmettere anche ai soggetti che leggono per conoscenza, quale interpretazione di legge univoca, questa Amministrazione rimane comunque a vostra disposizione per ogni chiarimento riteniate opportuno.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE  
(Dott. Franco Binaghi)

